

R.G. n. 6/2022



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione Civile

Omologa del piano del consumatore ex art. 12-bis l. 3/2012, proposto da:

TALARICO ERICA, n. Castrovillari il 03/02/1984 (c.f. TLRRCE84B43C349X),
residente a Cesena via Santa Sofia n. 140

Il Giudice

Visto il ricorso depositato in data 06/05/2022 da TALARICO ERICA, ai sensi dell'art. 6 e ss. l. 3/2012, con proposta di ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti sulla base del piano ivi indicato;

letta la relazione particolareggiata ex art. 9, comma 3 bis, l. 3/2012 dell'O.C.C. in persona del gestore avv. Giacomo Ronconi;

richiamato integralmente il contenuto del decreto di apertura in data 10/05/2022;

dato atto che le parti sono state sentite all'udienza del 14/07/2022 svoltesi in modalità cartolare e che il gestore dell'O.C.C. ha documentato le comunicazioni inviate ai creditori, mediante deposito telematico effettuato in data 15/07/2022 a seguito di problemi dei programmi, nel rispetto del termine assegnato con decreto in pari data;

osservato che il Gestore, oltre alla prova delle comunicazioni, ha depositato le precisazioni dei crediti pervenute da alcuni creditori, un aggiornamento della relazione per tenerne



conto nonché le osservazioni sollevate dal creditore Montacuti Floriana e le repliche della debitrice;

Esaminati gli atti, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Ai sensi dell'art. 12 *bis* l. 3/2012, come modificato dalla l. 176/2020, per poter procedere all'omologa del piano del consumatore, il giudice deve verificare l'ammissibilità e la fattibilità del piano nonché l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, risolvendo ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti.

Non è invece più prevista, per addivenire all'omologa, la valutazione di meritevolezza come in precedenza intesa, vale a dire come possibilità di escludere che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia determinato colposamente il proprio sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito in misura non proporzionata alle proprie capacità patrimoniali.

Ai sensi del nuovo comma d-ter aggiunto all'art. 7 dalla l. 176/2020, è stata infatti prevista come causa di inammissibilità la diversa circostanza rappresentata dall'aver il debitore determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode, con conseguente esclusione di ogni rilevanza alla mera colpa o colpa lieve. Non è pertanto più ostativa all'omologa del piano del consumatore la presenza di colpa, non connotata da gravità, nella causazione del sovraindebitamento.

Ciò chiarito in via di premessa, va ulteriormente precisato che la proposta di piano del consumatore non è soggetta ad approvazione da parte votazione dei creditori e al raggiungimento di determinate maggioranze come nella diversa procedura di accordo, essendo l'ammissibilità ed omologabilità del piano rimessa unicamente alla valutazione



del giudice, salva la possibilità per i creditori di sollevare contestazioni e proporre opposizioni, con l'unica limitazione ora introdotta con il novellato art. 12-bis comma 3-ter per il creditore finanziario che non abbia effettuato il vaglio di meritevolezza.

In presenza di contestazioni sollevate da Montacuti Floriani, riguardanti sia la precisazione del proprio credito sia l'insussistenza delle condizioni per l'omologa del piano, deve procedersi al relativo esame.

Contrariamente a quanto ritenuto dalla opponente, anche alla luce dei chiarimenti e precisazioni forniti dalla debitrice, possono confermarsi le valutazioni sull'ammissibilità e fattibilità del piano.

Non è contestabile la ricorrenza delle condizioni di ammissibilità di cui all'art. 7, essendo la ricorrente pacificamente qualificabile come consumatore (trattandosi di lavoratrice dipendente come operaia agricola assunta presso Vitroplant Italia S.r.l., che non ha mai esercitato impresa commerciale) e dunque persona non soggetta né assoggettabile a procedure concorsuali, che non ha fatto ricorso nei cinque anni precedenti ai procedimenti previsti dalla legge 3/2012, non ha subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis e non ha già beneficiato di alcuna precedente esdebitazione.

Sulla sussistenza della situazione di sovraindebitamento, intesa come perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile, non vi sono particolari contestazioni.

A fronte di un indebitamento complessivo pari a complessivo pari a € 32.413,72, come risultante dalle precisazioni dei crediti pervenute in vista dell'udienza, la ricorrente può unicamente contare sul reddito da lavoro, non essendo proprietaria di immobili ma solo di un'autovettura Toyota Yaris tg. CV827ZR immatricolata nel 2005 (di esiguo valore e necessaria per recarsi al lavoro), e dovendo con il proprio reddito di ca. € 20.000 annui



provvedere anche al mantenimento proprio e della figlia minore Boschi Giada, per la quale il padre, in forza degli accordi assunti in sede di separazione, versa mensilmente la somma di € 400, oltre a € 100 quale contributo al pagamento del canone di locazione (importo così ridotto a seguito di modifica degli accordi di separazione dovuta a sopraggiunta perdita di lavoro da parte del Boschi per una riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73%), a fronte di un canone attuale di € 460 mensili.

Non è dunque seriamente contestabile la gravosa difficoltà economica in cui si trova la ricorrente.

In merito alla condizione ostativa prevista dall'art. 7, comma d-ter), contrariamente a quanto sostenuto dalla opponente Montacuti non si ritiene possibile affermarne la presenza, vale a dire che la debitrice abbia determinato il proprio sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode.

Come evidenziato anche nella relazione dell'OCC e nella precisazione depositata dalla Talarico a seguito dell'opposizione, non ricorrono le condizioni per poter affermare la presenza di una colpa grave (dovendo certamente escludersi il dolo o la frode) nell'assunzione delle obbligazioni e dei finanziamenti che hanno generato l'attuale situazione di sovraindebitamento.

La principale posta debitoria è rappresentata dai finanziamenti contratti dalla ricorrente per le necessità di far fronte alle ordinarie esigenze familiari a seguito di contrazione del reddito familiare dovuto alla separazione dal marito Boschi Danny, risalente al 2016, con necessità di trasferirsi in un immobile in locazione e ai canoni di locazione maturati nei confronti della Montacuti.

Per far fronte alle nuove maggiori spese, anche in considerazione della tipologia di lavoro (quale operaia nel settore agricolo il numero di giornate di lavoro non sono equamente



distribuito sull'arco dell'anno ma concentrata in alcuni mesi, con la conseguenza che in una parte dell'anno lo stipendio è più contenuto ed integrato con l'indennità di disoccupazione, tuttavia liquidata annualmente), la ricorrente ha contratto nel 2017 un primo finanziamento con Romagna Banca di € 11.000, da rimborsare con rate mensili di € 154,25, ed uno successivo con Deutsche Bank di € 22.032 da rimborsare in 102 rate mensili. L'assegno di mantenimento inizialmente previsto a carico del Boschi, di complessivi € 700 mensili, di cui € 400 quale contributo al mantenimento della figlia minore e € 300 quale contributo alla moglie per il pagamento del canone di locazione, non è stato infatti sufficiente a far fronte alle spese. Peraltro, in seguito all'aggravamento delle condizioni di salute ed economiche del Boschi, nell'ottobre 2020, il contributo al canone di locazione è stato ridotto a € 100, fermo quello verso la figlia.

Non è condivisibile l'accusa mossa della difesa della Montacuti di aver taciuto alcune circostanze e di essere stata poco trasparente nell'espone la propria situazione.

Come evidenziato dalla stessa Montacuti, il contributo del Comune di Cesena di € 1.700 per il pagamento del canone di locazione è stato direttamente bonificato al locatore, di talché il non averne fatto menzione non ha determinato alcuna opacità nell'esposizione, posto che la Talarico non ha direttamente incassato alcunché ed ha correttamente esposto l'ammontare del debito residuo. Del tutto gratuita è invece la supposizione che tale contributo potrebbe essere stato versato anche per la locazione successiva, circostanza recisamente negata dalla Talarico.

In merito allo svolgimento di altri lavori da parte della ricorrente, con introiti non dichiarati, quest'ultima ha precisato che nel 2019 aveva effettivamente svolto altri lavori come aiuto cameriera e barista ma in maniera del tutto regolare tanto che le retribuzioni risultano dichiarate nella documentazione fiscale prodotta. Lo stesso Gestore ha infatti



evidenziato che i redditi 2019 erano composti anche da quanto percepito per lavoro dipendente a tempo determinato presso le ditte Belgrano SAS (Ristorante) e Mussoni Selena (Bar Centrale), per complessivi € 587,86, regolarmente inseriti nella dichiarazione di periodo e ricompresi nei redditi complessivi evidenziati nella relazione.

Si ritiene pertanto di poter escludere la presenza di una colpa grave nella causazione del sovraindebitamento.

Quanto alla precisazione del credito, riguardante l'imposta di registro di € 200 sull'ordinanza di assegnazione e la richiesta di considerare il credito privilegiato e ottenerne il pagamento integrale, deve rilevarsi che tale importo andrà certamente inserito nella debitoria complessiva ma non è possibile qualificarlo come privilegiato nei rapporti tra i coobbligati verso l'Agenzia delle Entrate, nei cui soli confronti avrebbe natura privilegiata. Non essendo tuttavia intervenuta alcuna richiesta in tal senso da parte di Agenzia delle Entrate, tale importo va collocato tra i debiti chirografari verso la Montacuti, pari dunque a complessivi € 3.706,41.

Pur non avendo formulato la Montacuti specifica contestazione in merito alla convenienza, si ritiene in ogni caso opportuno evidenziare che la proposta formulata dalla Talarico è maggiormente conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, posto che in tale procedura il pignoramento del quinto dello stipendio già ottenuto verrebbe a cessare a far data dal decreto di apertura.

Va dunque respinta l'opposizione proposta e ritenuta la sussistenza delle condizioni di ammissibilità e fattibilità per omologare la proposta.

La proposta di piano formulata dalla ricorrente prevede, oltre all'integrale pagamento delle spese in prededuzione relative al compenso dell'OCC e alle spese vive, il pagamento integrale dei crediti privilegiati, pari a € 1.089,38 (di cui € 174,74 verso AUSL Romagna



per prestazioni sanitarie non pagate; € 355,85 verso Regione Emilia-Romagna per tasse automobilistiche e € 558,78 verso Comune di Cesena per TARI anni dal 2019-2022, limitatamente alla parte privilegiata) e il soddisfacimento degli altri creditori chirografari nella misura di ca. 30%.

La liquidità necessaria per far fronte a tale proposta viene ricavata dalla messa a disposizione della procedura di quota parte del reddito, per un importo complessivo di € 12.000, nell'arco di durata del piano indicato in 4 anni, attraverso versamenti mensili di € 250, salva facoltà di modificare mensilmente la somma per tenere conto dell'ammontare dello stipendio mensile, ma fermo l'importo annuo di € 3.000.

Per una miglior individuazione del passivo e dei creditori destinatari della presente proposta, si riporta di seguito l'elenco dei creditori e delle somme agli stessi dovute come aggiornato nella relazione del Gestore del 15/07/2022.

Creditore	Prededuzione	Privilegio	Chirografo
OCC	1.259,04	0	0
AUSL Romagna		174,75	0
Agenzia Entrate Riscossione		0	1.001,27
MBCREDIT Solution Spa		0	21.956,84
Banca Macerone ora Credit Agricole		0	363,64
Romagna Banca		0	1.246,41
HERA Spa		0	890,12
Comune Cesena - Polizia Locale		0	665,50
Comune Cesena - TARI 2019/2021		558,78	174,22
Comune Gambettola - TARI 2019		0	78,00
Regione Emilia Romagna - ACI		355,85	0
Wind Tre Spa		0	170,87
Montacuti - Righi		200,00	3.506,41
Bagnoli Agnese		0	1.071,06
TOTALE COMPLESSIVO	1.259,04	1.289,38	31.124,34

A modifica dei totali, si evidenzia che il debito privilegiato ammonta a € 1.089,38 mentre



quello chirografario a € 31.324,34.

In assenza di crediti impignorabili, e non risultando commessi da parte della ricorrente atti in frode ai creditori, la proposta di piano del consumatore formulata per comporre la situazione di sovraindebitamento in cui la Talarico si è venuta a trovare, può essere omologata alle condizioni ivi previste.

La debitrice dovrà farsi carico di eventuali spese di procedura, anche ove non previste nel piano, compresa l' imposta di registro.

Il gestore dell'O.C.C. - che dovrà vigilare sull'esecuzione del piano - provvederà ad aprire un c/c dedicato alla procedura e nella sua esclusiva disponibilità, nel quale la debitrice dovrà versare, la somma mensile di € 250 per 48 mensilità (salva la possibilità di un diverso importo mensile, fermo quello annuale di € 3.000), come previsto nel piano, della durata di 4 anni.

Il gestore incaricato procederà inoltre ad eseguire periodicamente i pagamenti ai creditori secondo quanto previsto nella proposta, informando prontamente i creditori e il Giudice di ogni significativo scostamento o di irregolarità.

P.Q.M.

visto l'art. 12-bis l. 3/2012;

OMOLOGA

il piano del consumatore proposto da **TALARICO ERICA**, nata a Castrovillari il 03/02/1984 (c.f. TLR RCE 84B43C349X), residente a Cesena via Santa Sofia n. 140 con ricorso in data 06/05/2022;

dispone

che a cura del debitore con l'ausilio dell'O.C.C., il presente provvedimento di omologa



sia comunicato ai creditori interessati

che a cura della Cancelleria il decreto sia pubblicato in versione integrale nel sito internet del Tribunale, portale procedure di sovraindebitamento;

avverte

che il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'art. 12-bis, comma 3 e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

avverte

inoltre che dalla data di omologa del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali né azioni cautelari né acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta;

dispone

la sospensione, a far data dal decreto di apertura, delle trattenute sullo stipendio derivanti dal pignoramento presso terzi di cui alla procedura RGE 370/2022 Trib. Forlì, salvo il trattenimento delle somme già incassate.

avverte

altresi che gli effetti del piano omologato verranno meno in caso di mancato pagamento dei crediti impignorabili e che l'accertamento del mancato pagamento di tali crediti va richiesto al tribunale, applicandosi l'art. 12 comma 4 l. 3/2012;

avverte

infine che in caso di inadempimento la richiesta di revoca o cessazione degli effetti potrà essere richiesta dai creditori ai sensi dell'art. 14-bis l. 3/2012;

dispone

che il nominato gestore dell'O.C.C. provveda ad aprire un c/c intestato alla procedura



nel quale la debitrice dovrà versare la somma mensile di € 250, salva facoltà di modificare mensilmente la somma per tenere conto dell'ammontare dello stipendio mensile, ma fermo l'importo annuo di € 3.000, relazionando al tribunale, a cadenza annuale, circa l'andamento della procedura ed informando i creditori e il giudice di ogni significativo scostamento o irregolarità nell'esecuzione del piano;

affida

al gestore nominato dall'O.C.C. ogni ulteriore incombenza inerente all'esecuzione del piano, ponendo a carico del debitore eventuali spese di procedura, anche ove non previste nel piano, compresa l'imposta di registro.

Si comunichi

Così deciso a Forlì il 23 luglio 2022

Il Giudice

dott. ssa Barbara Vacca

